

# RETE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA DELL'UMBRIA

## STATUTO

### Articolo 1 (Denominazione - Sede)

1. E' costituita dai Consigli provinciali e regionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni regolamentate dell'area tecnica un'associazione denominata: "Rete delle Professioni dell'Area Tecnica e Scientifica dell'Umbria", o più brevemente "RETE PROFESSIONI TECNICHE DELL'UMBRIA" (più avanti anche "Associazione")
2. L'Associazione ha sede legale presso il Collegio dei Geometri delle provincia di Perugia (in quanto Collegio che ha fornito il primo Coordinatore dell'allora denominato "Comitato Regionale Interprofessionale") e sede operativa presso l'Ordine o Collegio che esprime il Coordinatore come più avanti individuato
3. Il Consiglio di Coordinamento ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, delegazioni o rappresentanze, e di sopprimerli.
4. La Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria condivide lo spirito e gli indirizzi espressi dalla Statuto della Rete delle Professioni Tecniche Nazionale

### Articolo 2 (Durata)

1. La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2100, salvo eventuali proroghe o scioglimento anticipato deliberati dal Consiglio di Coordinamento.

### Articolo 3 (Scopo e oggetto)

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e, in conformità agli interessi comuni alle professioni dell'area tecnica e scientifica, oltre che nel rispetto dell'autonomia di rappresentanza, decisionale e operativa dei singoli Consigli di Ordini e Collegi aderenti sui profili di specifica competenza, si propone, nel rispetto dei singoli o dei propri ordinamenti professionali, le seguenti finalità:
  - a) coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano;
  - b) promuovere e incentivare l'utilizzo delle conoscenze tecniche e scientifiche del settore nell'intero territorio regionale, affinché le attività riconducibili alle professioni dell'area tecnica e scientifica siano coerenti con i principi dello sviluppo sostenibile e della bioeconomia;
  - c) promuovere l'integrazione delle professioni dell'area tecnica e scientifica nella società civile per rispondere sollecitamente a tutte le sue esigenze;
  - d) fornire consulenza e assistenza agli Ordini e Collegi Associati;
  - e) promuovere politiche generali riguardanti le costruzioni, l'ambiente, il paesaggio, il territorio e le sue trasformazioni, le risorse e i beni naturali e culturali, i rischi, la sicurezza e l'agricoltura;
  - f) promuovere il coordinamento interprofessionale per la formazione di base e l'aggiornamento continuo, anche in relazione ai rapporti con il mondo accademico ed istituzionale regionale;

g) rappresentare, per competenza, il settore delle professioni tecniche e scientifiche, nei limiti del presente Statuto, nei confronti di istituzioni e amministrazioni, delle organizzazioni economiche, politiche, sindacali e sociali, incluse le associazioni di categoria relative a professioni non appartenenti all'area tecnica-scientifica;

h) organizzare conferenze professionali, simposi e ogni altro evento utile a promuovere e diffondere le conoscenze tecniche e scientifiche dei diversi settori di competenza secondo le modalità specificate nel Regolamento approvato dal Consiglio di Coordinamento;

i) creare le condizioni per il reciproco sostegno e la proficua collaborazione tra le diverse professioni dell'area tecnica e scientifica e tra queste e il mondo della ricerca scientifica e tecnologica, anche attraverso il coordinamento dei Centri studi e commissioni ad *hoc* per tematiche di interesse comune, ed eventualmente con la costituzione di un Centro Studi comune;

l) promuovere, anche a livello legislativo, l'innovazione della normativa dei settori di interesse;

m) sostenere e sviluppare il processo di integrazione pubblico – privato secondo i principi della sussidiarietà e complementarietà;

n) promuovere il rapporto ed il coordinamento con le R.P.T. di altre regioni e di quella nazionale.

3. L'Associazione può promuovere, anche con la partecipazione di altri Enti, la costituzione di fondazioni per finalità di studio, formazione, ricerca e diffusione del patrimonio culturale delle professioni tecniche.

## Articolo 4 (Associati)

1. L'Associazione è costituita dai Consigli Provinciali e Regionali degli Ordini e dei Collegi delle professioni dell'area tecnica dell'Umbria, di seguito individuati anche come "associati":

- Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (Perugia e Terni)
  - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia
  - Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Terni
  - Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia
  - Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni
  - Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia
  - Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni
  - Ordine dei Geologi dell'Umbria
  - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia
  - Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia
  - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

2. Ogni Associato esprime un voto all'interno del Consiglio di Coordinamento.

3. Gli Associati sono tenuti a rendere noti all'Associazione eventuali indirizzi ai quali è ispirata la propria attività, qualora essa si riferisca a fatti di interesse comune alle professioni dell'area tecnica e sia pertanto di interesse associativo.

4. Gli Associati hanno l'obbligo di osservare il presente statuto e di veicolare presso i propri Consigli ed i

propri iscritti le determinazioni prese dalla Rete delle Professioni Tecniche dell'Umbria.

5. Gli Associati riconoscono che le azioni e le iniziative deliberate all'unanimità dalla Rete delle Professioni Tecniche rappresentano la volontà e gli interessi di tutti gli associati, quando non contrastino o vadano in conflitto con i rispettivi regolamenti professionali. Perciò si impegnano a non intraprendere iniziative individuali negli stessi ambiti di interesse in conflitto con le decisioni assunte come sopra.
6. Le domande di ammissione di nuovi Associati sono indirizzate al Coordinatore. L'ammissione è deliberata dal Consiglio di Coordinamento all'unanimità.
7. Il rapporto associativo decorre con effetto immediato.
8. Ogni Associato può esercitare il diritto di recesso, con dichiarazione da comunicare mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento al Coordinatore dell'Associazione. Il recesso dell'Associato ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni già assunti.
9. L'esclusione degli Associati può essere deliberata con i due terzi dei voti validi dal Consiglio di Coordinamento per gravi motivi e con le modalità specificate nel Regolamento approvato dal Consiglio di Coordinamento. Costituiscono gravi motivi di esclusione: qualsiasi grave violazione del presente Statuto o delle deliberazioni degli Organi dell'Associazione e degli obblighi che ne scaturiscono; il perseguitamento di interessi in conflitto con le finalità o gli interessi della Associazione; l'esclusione ha effetto immediato e deve essere comunicata all'Associato, entro 15 giorni, dal Coordinatore dell'Associazione mediante mezzi che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento.
9. La qualità di Associato non è trasmissibile.

## Articolo 5 (organi)

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio di Coordinamento
- b) il Coordinatore;
- c) il Segretario;

2. Tutte le cariche associative sono esercitate a titolo gratuito e senza alcuna indennità, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute nello svolgimento dell'incarico, nelle modalità stabilite con Regolamento approvato dal Consiglio di Coordinamento. La partecipazione al Consiglio di Coordinamento da parte degli Associati e dei delegati non dà diritto ad alcun rimborso da parte della Associazione.

## Articolo 6 (Consiglio di Coordinamento – Gruppi di Lavoro - Rappresentanti)

1. Il Consiglio di Coordinamento è costituito dai Presidenti in carica dei Consigli di Ordini e Collegi Associati e da un rappresentante nominato dal Consiglio di ciascun Ordine/Collegio Associato individuato tra i propri iscritti. Ciascun Presidente può delegare in sua vece, e per l'intera durata del suo mandato, un Consigliere del proprio Ordine/Collegio. Ogni rappresentante può essere sostituito con apposita delibera del Consiglio del proprio Ordine anche nel corso del mandato.

2. Il Consiglio di Coordinamento:

- a) elegge il Coordinatore;

- b) elegge il Segretario;
  - c) elabora ed approva il Regolamento, documento che disciplina il funzionamento dell'Associazione;
  - d) delibera sull'ammissione e sull'esclusione degli Associati e sulla loro eventuale riammissione, con le modalità specificate nel Regolamento approvato;
  - e) nell'ambito degli scopi fissati dal presente Statuto, indica le direttive dell'attività dell'Associazione e ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
  - f) delibera sulle materie di sua competenza per altre disposizioni del presente Statuto;
  - g) istituisce i Gruppi di Lavoro e ne stabilisce la durata;
  - h) sentiti i nominativi suggeriti dai Presidenti associati, che li individuano tra i propri iscritti, nomina i delegati ai vari Gruppi di Lavoro ed i loro Referenti, che resteranno in carica fino alla chiusura del Gruppo di lavoro;
  - i) revoca dall'incarico, per giustificati motivi, i delegati o i referenti nominati cui al precedente punto h);
  - l) nomina i rappresentanti a partecipare a tavoli di lavoro e/o incontri promossi da altri Enti o Istituzioni;
  - m) impartisce gli indirizzi che i delegati alla partecipazione ai tavoli e agli incontri cui al precedente punto l) dovranno rappresentare.
  - n) delibera in merito alla costituzione di Fondazioni di cui al comma 3 dell'art. 3 del presente statuto.
3. Il Coordinatore può invitare a partecipare al Consiglio o ad una sua parte in veste di uditori, e limitatamente ad un argomento in discussione, i referenti dei Gruppi di lavoro, i delegati alla partecipazione a tavoli o incontri promossi da altri enti o istituzioni, o esterni.
4. Il Coordinatore convoca il Consiglio di Coordinamento ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque almeno dieci volte l'anno e quando si renda necessario costituire gruppi di lavoro, nominare rappresentanti a tavoli tematici o referenti e partecipanti ai gruppi di lavoro.  
Inoltre, egli deve convocarlo entro dieci giorni dalla data in cui almeno un terzo dei Consiglieri gliene faccia richiesta scritta con gli argomenti da porre in discussione.  
L'avviso di convocazione deve essere spedito per raccomandata, P.E.C. o mail almeno sette giorni prima della riunione, salvo casi di urgenza e comunque non meno di due giorni.
5. Il Consiglio di Coordinamento è presieduto dal Coordinatore o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente più anziano di età tra i presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio deve redigersi verbale, con l'eventuale assistenza di un incaricato; il verbale è sottoscritto dal Coordinatore e dal Segretario o, in sua assenza, dal Presidente più giovane di età tra i presenti.
7. Ogni Associato, in caso di assenza o impedimento alla partecipazione di una riunione del Consiglio di Coordinamento può, con delega scritta, delegare a rappresentarlo con diritto di voto un altro Associato.

#### Articolo 7

(Voti - Costituzione del Coordinamento - Validità delle deliberazioni)

- 1. Ciascun Associato ha diritto di esprimere in Consiglio di coordinamento un solo voto.

2. Il Consiglio di Coordinamento è validamente costituito quando siano presenti o rappresentati almeno i due terzi degli Associati aventi diritto di voto.
3. Le deliberazioni sono approvate con il voto unanime dei presenti.

### Articolo 8 (Coordinatore, Segretario)

1. Il Coordinatore, individuato tra i Consiglieri, è eletto dal Consiglio di Coordinamento con voto unanime. Il Coordinatore sarà eletto, preferibilmente, tra i Consiglieri del Consiglio di Coordinamento in carica nei propri Consigli degli Ordini e Collegi di appartenenza, inoltre, la scelta del Coordinatore seguirà, sempre preferibilmente, criteri di rotazione nella rappresentanza territoriale e professionale.
2. Il Coordinatore dura in carica due anni e l'incarico è rinnovabile per un solo mandato. Alla scadenza del mandato, per giustificati motivi il Consiglio può decidere di prorogare l'incarico per un massimo di sei mesi.
3. Il Coordinatore esprime all'esterno la posizione e il pensiero dell'Associazione, sentiti i Referenti dei Gruppi di Lavoro. Il Coordinatore può delegare altro Consigliere e/o Referente a rappresentarlo in eventi e incontri pubblici.
4. Il Coordinatore presiede, salvo assenza o impedimento, il Consiglio di Coordinamento.
5. Il Coordinatore ha la firma e la rappresentanza legale, anche in giudizio, dell'Associazione, e per tale responsabilità è coperto per la durata del mandato da adeguata polizza assicurativa stipulata a cura e spese del proprio Ordine o Collegio di appartenenza.
6. Il Segretario è eletto dal Consiglio di Coordinamento tra i Consiglieri. Il suo mandato ha durata coincidente con quella del Coordinatore.
7. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze del Consiglio e ne sottoscrive i verbali insieme al Coordinatore.

### Articolo 9 (Rimborsi spese - Contributi)

1. Non è costituito nessun fondo a favore della presente Associazione.
2. I rimborsi delle spese sostenute da ciascun Associato o di delegati per lo svolgimento delle funzioni e/o degli incarichi derivanti dalla Associazione saranno sostenuti dai singoli Ordini o Collegi di appartenenza.
3. Nel Regolamento approvato dal Consiglio di Coordinamento verranno stabilite le prassi per autorizzare e ripartire eventuali altre spese (di rappresentanza, di organizzazione di convegni o altre manifestazioni, ecc.).

Terni, 22/02/2018

LETTO ACCETTATO E FIRMATO

Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati (Perugia e Terni)

Guido SALVADORI



Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Perugia

Paolo MARELLI



Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Terni

Andrea BARBAGALLO



Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Perugia

CARLO NERI (con DELEGA DEL PRESIDENTE)




Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Terni

Marco STRUZZI




Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Perugia

FABRIZIO INNOCENZI



Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni

Sandro GABRIELLE



Ordine dei Geologi dell'Umbria

FILIPPO GUIDOBALDI



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Perugia

TONZANI ENZO



Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Terni

ANGELO DI OMEDI



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia

STEFANO MANCINI



Ordine degli Ingegneri della Provincia di Terni

SIMONE MONTEFI



Terni, 22/02/2018